

Deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2023, n. 22-6879

Espressione del parere regionale, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto ministeriale 14 ottobre 2013 e dell'articolo 5 del Regolamento regionale n. 2 del 12 novembre 1998, sulla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta (IGP) "Castagna Cuneo".

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, al Titolo II, disciplina la protezione delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle denominazioni di origine protette (DOP) dei prodotti agricoli e alimentari;

il Regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato i Regolamenti (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari e (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, i quali avevano modificato il Regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

al Titolo V dello stesso Regolamento, l'articolo 53 "Modifica di un disciplinare" individua gli elementi necessari affinché la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione possa essere ritenuta ammissibile;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, all'articolo 10 definisce la procedura di modifica di un disciplinare;

il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013 – Disposizioni nazionali per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, all'articolo 13 sancisce tra l'altro che, per la procedura di modifica del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP, si applica la procedura di registrazione stabilita dagli articoli 6, 7, 9, 10 e 11;

ai sensi dell'articolo 7 del suddetto Decreto le Regioni/Province autonome interessate trasmettono al Ministero il proprio parere in merito alle richieste di modifica;

il Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 ha modificato, tra gli altri, il Regolamento (UE) n. 1151/2012, senza tuttavia prevedere variazioni alla procedura di modifica prevista dalla normativa nazionale sopra riportata.

Richiamati:

il Regolamento regionale n. 2 del 12 novembre 1998, concernente le modalità di attuazione del Reg. (CEE) n. 2081/1992 nel territorio della Regione Piemonte;

la D.G.R. n. 17-13048 del 19 luglio 2004 contenente le linee guida per l'applicazione del suddetto regolamento.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, la sopra citata normativa regionale trova applicazione, per le parti ancora attuali, anche per le richieste di modifica di un disciplinare presentate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale.

Richiamati inoltre:

l'articolo 3 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), che ha istituito, con compiti di consultazione, il Tavolo del

partenariato agroalimentare e rurale, al fine di promuovere la partecipazione delle parti economiche e sociali alla determinazione della politica agricola e di sviluppo rurale;

la deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2019, n. 51-808, che ha definito i compiti e la composizione del Tavolo del partenariato agroalimentare e rurale e ha istituito, quali sue articolazioni, i tavoli di filiera ed i tavoli tematici, tra i quali il Tavolo per la qualità agroalimentare, demandando a successivo provvedimento dirigenziale il recepimento dei nominativi dei rispettivi componenti;

la deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2021, n. 10-3894 di riforma della sopra citata deliberazione, che ha provveduto, tra l'altro, ad integrare la composizione del suddetto Tavolo.

Dato atto che:

con la determinazione dirigenziale 235/A1708B/2021 del 16 marzo 2021 il Responsabile del Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità ha preso atto dell'elenco dei nominativi dei componenti designati dai soggetti rappresentati nel Tavolo;

con la determinazione dirigenziale 241/A1708D/2023 del 17 marzo 2023 il Responsabile del Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità ha preso atto dell'ultimo aggiornamento dell'elenco sopra menzionato.

Richiamato che il suddetto Tavolo per la qualità agroalimentare, come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2019, n. 51-808, può essere consultato, tra l'altro, in merito alla disciplina dei marchi e delle denominazioni di origine nel settore agroalimentare.

Premesso inoltre che, con il Regolamento (CE) n. 1050/2007 della Commissione del 12 settembre 2007, la Castagna Cuneo (IGP) è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dell'Unione europea.

Preso atto che:

in data 2 settembre 2022 il Consorzio per la valorizzazione e tutela della Castagna Cuneo IGP (di seguito Consorzio) ha presentato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e alla Regione Piemonte, competente per territorio, formale istanza di modifica del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta "Castagna Cuneo";

l'istanza di modifica, pur non risultando il Consorzio riconosciuto ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della Legge 526/1999, è stata comunque validamente presentata, in quanto sottoscritta da un numero di soggetti immessi nel sistema di controllo dell'indicazione geografica pari almeno ai 2/3 delle imprese inserite nel sistema, non essendo stato commercializzato prodotto certificato nelle ultime tre annate produttive (2019, 2020 e 2021), così come previsto all'articolo 13 del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013;

con lettera del 14 settembre 2022 sono state formulate al Consorzio alcune osservazioni di natura tecnica e sono state richieste integrazioni documentali; le risposte a tali osservazioni e le necessarie integrazioni sono pervenute il 24 febbraio 2023.

Dato atto che la Direzione regionale Agricoltura e Cibo:

nel rispetto della procedura istruttoria regionale, di cui all'articolo 5 del Regolamento regionale n. 2 del 12 novembre 1998, ha provveduto alla pubblicazione dell'istanza di modifica del disciplinare di produzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte numero BU11S2 del 16 marzo 2023;

ha effettuato la consultazione telematica del Tavolo per la qualità agroalimentare, di cui alle sopra richiamate D.G.R. n. 51-808/2019 e n. 10-3894/2021, conclusasi in data 11 aprile 2023.

Preso atto che, a seguito delle sopra menzionate fasi consultive, non sono pervenute osservazioni od opposizioni ostantive all'istanza.

Ritenuto pertanto opportuno esprimere parere favorevole alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta "Castagna Cuneo" nella versione presentata dal Consorzio al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alla Regione Piemonte in data 24 febbraio 2023.

Dato atto, infine, che tutta la documentazione relativa al presente provvedimento, per quanto di competenza regionale, è agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto ministeriale 14 ottobre 2013 e dell'articolo 5 del Regolamento regionale n. 2 del 12 novembre 1998, alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta "Castagna Cuneo" presentata dal "Consorzio per la valorizzazione e tutela della Castagna Cuneo IGP" al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ora Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e alla Regione Piemonte in data 2 settembre 2022 e, in versione definitiva, in data 24 febbraio 2023;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità, la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per il prosieguo di competenza;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)